

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 711/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile per quanto riguarda i metodi utilizzati per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) della Commissione n. 272/2009, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ prevede che le norme attuative da adottare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possano consentire l'uso di dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) e di cani per il rilevamento di esplosivi per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati.

(2) È necessario adottare disposizioni dettagliate in merito all'utilizzo di dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) e di cani per il rilevamento di esplosivi per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati.

(3) L'uso di dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) e di cani per il rilevamento di esplosivi per il

controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati dovrebbe tener conto del contesto specifico del controllo del personale e può facilitare e migliorare l'efficienza delle procedure di controllo.

(4) Le disposizioni relative ai portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD), che figurano nel regolamento (UE) della Commissione n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile ⁽³⁾, dovrebbero essere rivedute alla luce dello sviluppo delle minacce per l'aviazione e del rischio posto da diverse categorie di persone.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

⁽²⁾ GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.

